#### Documento 1 - DOCUMENTI AZIENDALI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

#### DDEMESSA

Questo documento è stato prodotto dal Comitato Territoriale di Coordinamento ex art. 7 del DLgs 81/08 della ATS della Brianza allo scopo di agevolare le aziende nell'effettuazione degli adempimenti a loro carico pur senza avere la pretesa di essere esaustivo.

Anche se l'elenco tratta di documenti da produrre, l'intento non è "burocratico" in quanto lo scopo è quello di ricordare l'effettuazione delle valutazioni dei rischi e dell'adozione delle conseguenti misure concrete di prevenzione di cui i documenti sono soltanto la testimonianza.

Trattandosi di un documento sintetico, il Comitato raccomanda la lettura delle norme di riferimento per avere il quadro completo delle misure preventive da adottare.

Istruzioni per la versione Excel: La colonna numerica, in cui il numero rappresenta la periodicità di revisione, è compilata soltanto quando la periodicità è fissata e non dipende da valutazioni da effettuare caso per caso; per queste situazioni si deve consultare la colonna testuale che precede quella numerica.

La parte destra del documento è liberamente compilabile da parte dell'azienda e può essere usata per tenere sotto controllo la propria documentazione (evenualmente automatizzando il controllo delle scadenze usando la colonna numerica delle periodicità). La check list è per uso interno aziendale e non deve essere inviata alla ATS.

#### VALUTAZIONE DEI RISCHI:

Il DLgs 81/08 prevede che il datore di lavoro debba valutare TUTTI I RISCHI. Ciò implica che venga almeno presa in considerazione la presenza o l'assenza di ciascuno dei fattori di rischio oggetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il risultato di tale valutazione sia esplicitato nel documento (Voce n° 1 della tabella); questa indicazione è coerente con lo schema di documento standardizzato di cui al decreto interministeriale del 30-11-2012 "Procedure Standardizzate per la Valutazione dei Rischi" e, a maggior ragione, deve essere applicata anche nei documenti in formato non standardizzato. Se il fattore di rischio è presente, devono essere esplicitati i PERICOLI conseguenti ed effettuata la valutazione e la gestione del rischio redigendo conseguentemente il documento e l'eventuale rapporto di misura (questi documenti nella colonna "Obbligatorietà" della check list non riportano il simbolo (!) perchè non sono obbligatori per tutti i tipi di attività ma soltanto per quelle che rientrano nei criteri). Nei casi esplicitamente previsti dalla norma, possono essere indicati i cosiddetti Livelli di Azione che fanno dipendere il tipo di adempimento necessario dalla graduazione del rischio (in alcuni casi a seguito di effettuazione di misure strumentali).

La conservazione presso la sede aziendale è obbligatoria soltanto per i documenti individuati con questo simbolo (\*).

#### INDICE DELLA CHECK LIST

- 01. VALUTAZIONE DEI RISCHI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI
- 02. SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
- 03. DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGHE DELLE FIGURE AZIENDALI DELLA SICUREZZA
- 04. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
- 05. REGISTRO DEGLI INFORTUNI
- 06. SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE
- 07. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI
- 08. DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE
- 09. GESTIONE DELLE EMERGENZE
- 10. REGISTRI, AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI VARIE
- 11. LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL)



N° Sotto voce	Obbligatorietà (!)=tutti lo devono avere (*)=obbligo di conservazione nella sede dell'azienda	Tipo di documento che attesta l'adempimento	Principali riferimenti normativi	Quando è obbligatorio e tipo di obbligo.	Tempistica scadenza prevista da norma	Eventuali link e documenti suggeriti
			01. VALUTAZION	NE DEI RISCHI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIOI	NI	
01	<del>(1)</del> (*)	Documento di valutazione del rischi corredato dalle relazioni tecniche sotto elencate.	D.Lgs. 81/08: art. 17 c. 1 lett. A art. 28-29 Decreto Interministeriale 30/11/20/12: procedure standardizzate Per DATA CERTA: vedi art. 28 c. 2	Il datore di lavoro deve valutare TUTTI i rischi. Le aziende fino a 10 addetti (con alcune esclusioni), dal 01/06/20/13 devono (possono secondo INTERPELLO 7/20/12) produrre un documento elaborato secondo le procedure standardizzate del Dercriso 03/11/20/12. Anche le aziende fino a 50 addetti (con alcune esclusioni) possono utilizzare le procedure standardizzate sorpra indicate. Il numero di addetti è riferio al l'unito lacele oggetto della valutazione. INCLUDE: le misure di prevenzione e protezione e il programma di miglioramento.	La valutazione dei rischi deve essere effettuata PRIMA di iniziare una qualsiasi attività. Per le nuove aziende, il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall'inizio attività. Il documento di valutazione deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della teonica, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.	
02	(I)(*)	Valutazione stress lavoro correlato	D.Lgs. 81/08: art. 28 c. 1bis Circolare 18/11/2010 del Ministero del Lavoro	Tutte le aziende devono effettuare la valutazione	Come voce n° 01.01	REGIONE LOMBARDIA  Decreto 1 luglio 2016, n. 6298  La consultazione del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nella valutazione del rischio stress lavorocorrelato  Linea Guida INAIL agg. 2017  https://www.inail.ucs/intermet/docs/alg-pubblis-met/docloga-per-la-valutazione-e-pastione_6443112509962.pdf
03	(*)	Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento	D.Lgs. 81/08: art. 28 c. 1 D.Lgs 151/01: artt. 7-11-12	Obbligatoria quando vi sono donne addette alla lavorazione, indipendentemente dalla presenza di gravidanza. Le lavoratrici devono essere informate dell'esito della valutazione e delle modallià per prevenire i rischi.	Come voce n° 1	
04	(*)	Valutazione di tutti gli agenti fisici IN GENERALE (incluso microclima, ultrasuoni,Infrasuoni e atmosfere iperbariche), fatti salvi i rischi indicati sotto che hanno indicazioni specifiche di valutazione.	D.Lgs. 81/08; art. 181	Obbligatoria quando le lavorazioni comportano esposizione ad agenti fisici.	Come voce n° 01.01. In ogni caso almeno ogni quattro anni.	Coordinamento Tecnico per la sicurrezza nel luoghi di laxoro delle Regioni e delle Regioni e delle Province autonome Decreto Legislativo 81/2008 Tido UII, Capo II, III, III, Ve V sulla prevenzione e protezione dal rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di laxoro Indicazioni operative Rev. 3 - 2014 Coordinamento Tecnico per la sicurrezza nel luoghi di laxoro delle Regioni e delle Province autonome Microclima, serazione ei Illuminazione nel luoghi di laxoro. Requisiti e standar lunghi di laxoro. 2006
05	(*)	Misura del livello di esposizione a rumore (salvo possibilità di ricorso a banche dati per attività di cantiere)	D.Lgs 81/08: art. 190 (in particolare il comma 2)	La misura è <b>obbligatoria quando</b> dalla valutazione preliminare si può fondatamente ritenere che sia possibile superare il valore inferiore di azione (80 dBA)	Come voce n° 01.01. In ogni caso almeno ogni quattro anni.	
06	(*)	Misura del livello di esposizione a vibrazioni o riferimento a banche dati	D.Lgs 81/08: art. 202 (in particolare il commi 1 e 2)	Obbligatoria (comunque è il metodo di riferimento) quando non sono disponibili appropriate informazioni o banche dati sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature utilizzate	Come voce n° 01.01. In ogni caso almeno ogni quattro anni.	
07	(*)	Calcolo o misura del livello di esposizione a campi elettromagnetici	D.Lgs 81/08: art. 209 (in particolare comma 2)	E' obbligatorio misurare o calcolare se viene superato il limite di esposizione quando dalla valutazione emerge il superamento del livello di azione indicato dall'art. 208	Come voce nº 01.01. In ogni caso almeno ogni quattro anni.	
08	(*)	Calcolo o misura del livello di esposizione a radiazioni ottiche	D.Lgs 81/08: art. 216	E' obbligatorio misurare o calcolare i livelli di esposizione se viene reputato necessario.	Come voce n° 01.01. In ogni caso almeno ogni quattro anni.	
09	m	Valutazione dell'esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (Esperto qualificato)	D.Lgs 230/95 Art. 10 bis c.1, art. 10 ter	Obbligatoria nelle attività lavorative nelle quali la <b>presenza di sorgenti di radiazioni naturali</b> conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione (es. RADON).	Esecuzione delle misure entro 24 mesi dall'inizio attività. Periodicità nessuna, annuale o triemale in funzione dei risultati (vedi art. 10 ter DLgs 230/95).	Direttiva 59/2013/Euratom in corso di recepimento, art. 54 per ambienti di lavoro (limite ridotto da 500 a 300 Bq m³3)  REGIONE LOMBARDIA Decreto 21 dicembre 2011, n.12.678 Linee guida per la prevenzione delle esposizioni a gas Radon in ambiente indoor Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano Linee guida per la previncia di concentrazione di radon in aria en luoghi di tavoro sotterranei - 2013
10	(*)	Valutazione dell'esposizione a radiazioni ionizzanti (Esperto qualificato)	D.Lgs 230/95 art. 61	Obbligatoria in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti. La funzione di organo di vigilanza delle ATS (ASL) è limitata alle macchine radiogene	Come voce n° 01.01. Valutazione di dose a cui sono esposti i lavoratori almeno annuale.	



N° Sotto voce	Obbligatorietà (!)=tutti lo devono avere (*)=obbligo di conservazione nella sede dell'azienda	Tipo di documento che attesta l'adempimento	Principali riferimenti normativi	Quando è obbligatorio e tipo di obbligo.	Tempistica scadenza prevista da norma	Eventuali link e documenti suggeriti
11	(*)	Valutazione preliminare (prima dell'inizio dell'esposizione) degli agenti chimici con allegate schede di sicurezza	D.Lgs 81/08: art. 223 Regolamento UE n° 1907/2006 (REACH) Regolamento UE n° 1272/2008 (CLP). Schede di sicurezza conformi a Regolamento UE n° 2015/830	Obbligatoria quando sono PRESENTI agenti chimici. Devono essere valutati TUTTI gli agenti chimici PRESENTI (compresi quelli che si sviluppano durante le lavorazioni) anche per operazioni di manutenzione, pulizia se gestione dei rifiuti. La valutazione dei rifiuti. La valutazione di rischio IRILE/VANTE per la satulte a BASSO per la sicutezza dee essere riservata ai casi in cun non sono presenti al genti chimici o sono presenti in condizioni tali da far ritenere che il rischio sia "come se non ci fossero". Se gli agenti chimici vengino usato o si sviluppano nolle lavorazioni, è più prudetne valutati dettaglialamente come non irrilevanti ed attuare le misure di protezione istorne.	Come voce n° 01.01	
12	(*)	ULTERIORE valutazione maggiormente dettagliata dei rischi dovuti agli agenti chimici	D.Lgs 81/08: art. 223 comma 5	Obbligatoria quando la valutazione preliminare non è sufficiente. Valutare anche gli effetti dell'esposizione cumulativa e dell'esposizione contemporanea ad agenti di altra natura (es. rumore + sostanze ototossiche). Analizzare le circostanze in cui viene svolto il laworo in relazione al livello, modo, durtata di esposizione, via di esposizione (cutanea, aerea etc.) e alle caratteristiche pericotose degli agenti.	Come voce n° 01.01	
13	(*)	MISURA dell'esposizione ad agenti chimici	D.Lgs 81/08: art. 225 comma 2 Allegato XLI	Obbligatoria quando non può essere dimostrato con altri mezzi un adeguato livello di prevenzione o protezione. Il senso della misura non è tanto quello di fare la valutazione dei rischì e l'individuazione delle misure di prevenzione quanto quello di dimostrare che le misure adottate consentono di raggiungere un sufficiente livello di sicurezza.	La misura deve essere ripetuta in base ai risultati ottenuti, anche in rapporto ai <b>limiti di esposizione</b> . Vedi norma UNI EN 689	
14	(*)	Valutazione degli agenti cancerogeni o mutageni	D.Lgs 81/08: art. 236	Obbligatoria quando sono <b>presenti agenti cancerogeni o mutageni.</b> La valutazione include la ricerca di mercato per la sostituzione degli agenti cancerogeni. Obbligo di misura art. 237 c. 1d.	Come voce n° 1. In ogni caso almeno ogni tre anni.	
15	(*)	Valutazione dell'esposizione ad amianto con eventuale misura dell'esposizione	Legge 257/92 D.M. 06/09/1994 D.Lgs 81/08: art. 249 art. 253 comma 1	L'uso dell'amianto è vietato; l'attuale esposizione è riferibile a manufatti contenenti amianto presenti da prima del 1992 o ad attività di bonifica.	Come voce n° 01.01	
16	(*)	Valutazione della movimentazione manuale dei carichi e calcolo degli indici di esposizione (inclusi spinta-traino e i movimenti ripetuti)	D.Lgs 81/08: art. 168 Allegato XXXIII	Obbligatoria quando si movimentano pesi superiori a 3 Kg o si effettuano movimenti ripetitivi.	Come voce n° 01.01	
17	(*)	Valutazione del rischio dovuto ad atmosfere esplosive.	D.Lgs 81/08: art. 290	Obbligatoria quando vi è la possibilità di formazione di miscele esplosive (miscela con aria e sostanze inflammabili in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.	Come voce n° 01.01	
18	(*)	Documento sulla protezione contro le esplosioni.	D.Lgs 81/08: art. 294	miscea incomousta.  Obbligatoria quando vi è la possibilità di formazione di miscele esplosive (miscela con aria e sostanze inflammabili in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.	Come voce n° 01.01	
19	(*)	Valutazione del rischio dovuto ad agenti biologici	D.Lgs 81/08: art. 271	Obbligatoria quando c'è esposizione potenziale o certa ad agenti biologici. Deve contenere le indicazioni previste dal comma 5 dell'art. 271.	Come voce n° 01.01. In ogni caso almeno ogni tre anni.	
20	(*)	Autorizzazione all'uso di agenti biologici di gruppo IV rilasciata dal Ministero della Salute.	D.Lgs 81/08: art. 270 comma 1	Obbligatoria in caso di uso di agenti biologici di gruppo IV. Sono esclusi i laboratori di diagnostica (art. 270 comma 5)	Ha durata di <b>5 anni</b> e deve essere integrata ad ogni variazione	
21	(*)	Verbale della riunione periodica sulla sicurezza	D.Lgs 81/08: art. 35	Obbligatoria in tutte le aziende e unità produttive con più di 15 dipendenti. Sotto i 15 dipendenti, il raporesentante dei lavoratori ha facoltà di richiederia.	Nelle aziende con oltre 15 lavoratori, ogni anno o in caso di significativa variazione di esposizione al	
22	(*)	Scambio informazioni fra i datori di lavoro. Non è previsto uno specifico documento redatto dal datore di lavoro ma è opportuno conservare evidenza dell'adempimento effettuato e della documentazione acquisita	D.Lgs 81/08: art. 26 comma 1a, 1b, 2	Sempre obbligatori, in presenza di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, lo scambio di informazioni, la cooperazione fra datori di lavoro e la valutazione di idoneità tecnico professionale.  Si ricorda OBBLIGO di TESSERA DI RICONOSCIMENTO con fotografia del personale.	rischio.  Prima di attivare l'appalto, il contratto d'opera o di somministrazione.	
23	(*)	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)	D.Lgs 81/08: art. 26 (in particolare commi 3- 3bis – 3ter) Allegato XI	L'elaborazione del documento è obbligatoria, da parte del datore di lavoro committente, <u>ad</u> <u>esclusione</u> : dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali, nonché dei servizi di durata inferiore a due giorni, sempre che non comportino rischi derivanti da cancerogeni, agenti biologi, almosfere esplosive o rischi particolari di cui all'allegato XI. NOTA: La previsione dei comma i dimidividuzione du in incaricato per sovrintendere ai lavori), se appatatante e appatitatore reintrano entrambi nei settori di attività a basso rischio INVECE della redazione del DUVRI, potrà essere applicata soltanto dopo l'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 29 comma 6-ter).	Prima di attivare l'appalto, il contratto d'opera o di somministrazione. Il contenuto deve essere SPECIFICO per i rischi presenti nell'appalto oggetto di valutazione.	
24		Comunicazione di presenza di materiali contenenti amianto alla ASI/ATS Programma di manutenzione e controllo di manufatti contenenti amianto Designazione del responsabile	Lombardia: Legge regionale 17/03 Obblighi estesi ANCHE amateriali in matrica compatta. DGR Lombardia INS/913 del 6/8/2012 LEGGE 257/92 art. 12 comma 2 DM 6/8/994 Punto 4 "Programma di controllo del materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione".	Da attuare in presenza di materiali contenenti AMIANTO. Deve essere disponibile idonea documentazione. Deve essere designato un responsabile. Deve essere effettuato dal DETENTORE (in prima ipotesi il proprietario dell'immobile, e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge).	Ispezione almeno annuale (se presente materiale In matrice friabile DM 06/09/1994).	REGIONE LOMBARDIA: D.D.G.18 novembre 2008 - n 13237 - Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto.
25	(1)(*)	Valutazione del rischio incendio per tutte le attività Documentazione delle Procedure di prevenzione incendi per attività rientranti nell'elenco allegato al DPR 151/2011	Art. 46 D.Lgs. 81/2008 p.to-4.4.1 dell'All. IV al D.Lgs. 81/2008 D.Lgs 139/06 DPR 151/11 DM 10/03/1998	Obbligatorio attivare le procedure di prevenzione incendi nelle attività comprese nell'allegato 1 DPF 151/2011. Per le nuove attività Per attività in cat. A: solo SCIA. Per attività in cat. B: e.C. valutazione dei progetto - SCIA. Per attività eissternit Modifiche non sostanziati (ved allegato IV DIA 100 del CAIA). Per del consideratione del progetto - SCIA. Per la categoria C I controll del VV. F. avvengono entro 60 giorni dalla SCIA con successivo intaccio del CPI: per le categoria C i controll avvengono entro 60 giorni anche a campione o secondo programmi, viene rilasciato su richiesta il verbale del sopralluogo	La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio o contestualmente all'inizio attività o della realitzazione della modifica. La richiesta di rinnovo va inviata ai Vigili del Fuoco ogni 5 anni, allegando una dichiarazione attestante l'asserazi di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio e asseverazione funzionalità del dificienza impianti di protezione attiva solo laddove l'attività disponga di impianti di protezione attiva contro l'incendio, ol addove la stessa abbia ni essere prodotti o sistemi per la protezione passiva di cui al DM 16.2.2007 (Prodotti e sistemi per la protezione di parti o dementi portanti delle opere di costruzione).	
			02. SIST	TEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	ı	
01		Tutta la documentazione relativa ai sistemi di gestione e ai modelli organizzativi	D.Lgs 81/08: art. 30 art. 300 D.Lgs 231/2001	L'adozione dei modelli è facottativa. Può avere efficacia esimente rispetto alla responsabilità ammishtrativa delle persone giuridiche delle sociate in caso di infortino o matitati professionale. Per la definizione di "Piccole e Medie Imprese" si fa riferimento alla legislazione vigente (Raccomandazione della Commissione Europea 36/12003/CE e decreto Min. 18 aprille 2005 così espicitata < 250 occupati e fatturato <= 50 milioni di euro/anno o totale bilancio <= 43 milioni di euro)	L'adozione dei sistemi di gestione e dei modelli organizzativi è facoltativa e può essere effettuata in qualsiasi momento	UNI INAIL - ISO 45001 - D.M. 13-febbraio 2014: Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese.
		03. DE	SIGNAZIONI, NOMINE	E DELEGHE DELLE FIGURE AZIENDALI DELL	A SICUREZZA	
01	(1)	Nomina RSPP	D.Lgs 81/08: art. 17 comma 1 lett. B) art. 31 32 – 33 - 34	Nei casi previsti dall'art. 34 può essere il datore di lavoro.  IM ASSENZA DEI REQUISITI LA NOMINA NON E' VALIDA (Nel caso del RSPP esterno, è necessario documentare il possesso dei requisilit, per SPP datore di lavoro si veda la voce 4 Formazione)	Prima di iniziare l'attività.	Interpello n. 24 del 04 novembre 2014 (interno non equivale a dipendente ma deve assicurare una presenza adeguata in riferimento alle caratteristiche dell'azienda per lo svolgimento della propria attività).
02		Nomina ASPP	D.Lgs 81/08: art. 31 - 32 - 33	Non è obbligatorio designare gli ASPP in tutte le aziende; la loro eventuale nomina e il numero devono essere rapportati alle caratteristiche dell'azienda (c. 2 art. 31)	Quando si realizzano le condizioni per la nomina	
03		Nomina Medico competente	D.Lgs 81/08: art. 18 – 38 – 39 - 41	La nomina del medico competente è obbligatoria nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria (art. 41); il medico competente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38.	Prima di iniziare l'attività in quanto i lavoratori devono essere sottoposti a visita preventiva	
04		Verbale di elezione o designazione del RLS. Nel caso del RLST comunicazione dell'organismo paritetico, ove presente.	D.Lgs 81/08: art. 47-48-49-50	Eletto nelle aziende fino a 15 addetti, designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali nelle aziende con oltre 15 addetti. In caso di assenza di soggetti disponibili, è possibile ricorrere al RLS territoriale. In specifiche situazioni è previsto il rappresentante di sito produttivo (art. 49).	Contestuale all'elezione o designazione.	
05		Attestato di comunicazione del nominativo del RLS all'INAIL	D.Lgs 81/08: art. 18 comma 1 lett. aa)	La comunicazione all'INAIL è prevista in via telematica.	In caso di <b>nuova</b> elezione o designazione. In sede di prima applicazione andava comunicato il nominativo	
06	(!)	Designazione addetti squadra antincendio	D.Lgs 81/08: art. 18 comma 1 lett. b) art. 43	l lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3)	del RLS in carica (ora abrogato).  Prima di iniziare l'attività	
07	(!)	Designazione addetti al primo soccorso	D.Lgs 81/08: art. 18 comma 1 lett. b) art. 43- 45	I lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3)	Prima di iniziare l'attività	
08		Deleghe delle funzioni proprie del datore di lavoro (escluse quelle previste dall'art. 17)	D.Lgs 81/08: art. 16	La delega deve essere accettata dal delegato e non esclude l'obbligo di vigilanza da pare del datore di lavoro. Ciò che viene delegato sono alcune funzioni e non il ruolo di datore di lavoro.	La delega è una facoltà che può essere esercitata in qualsiasi momento.	
09		Subdeleghe delle funzioni proprie del datore di lavoro (escluse quelle previste dall'art. 17)	D.Lgs 81/08: art. 16 comma 3bis	La subdelega deve essere accettata dal subdelegato e dal datore di lavoro e non esclude l'obbligo di vigilanza da pare del datore di lavoro e del subdelegante. Ciò che viene delegato sono alcune funzioni e non il ruolo di datore di lavoro. Non sono possibili ulteriori sub deleghe	La subdelega è una facoltà che può essere esercitata in qualsiasi momento.	
			D.Lgs 81/08; art. 2 Definizioni comma 1 lett.	Non si tratta di nomina o delega ma di "riconoscere" chi, in base alla posizione nell'organizzazione	I -	



N° Sotto voce	Obbligatorietà (I)=tutti lo devono avere (*)=obbligo di conservazione nella sede dell'azienda	Tipo di documento che attesta l'adempimento	Principali riferimenti normativi	Quando è obbligatorio e tipo di obbligo.	Tempistica scadenza prevista da norma	Eventuali link e documenti suggeriti
11		Individuazione dei Dirigenti	D.Lgs 81/08: art. 2 Definizioni comma 1 lett. d) e art. 299	Non si tratta di nomina o delega ma di "riconoscere" chi, in base alla posizione nell'organizzazione e alla definizione del DLgs 81/08, ricopre il ruolo; ciò anche in funzione di altri adempimenti (es. formazione)		
12		Individuazione dei Preposti	D.Lgs 81/08: art. 2 Definizioni comma 1 lett. e) e art. 299	Non si tratta di nomina o delega ma di "riconoscere" chi, in base alla posizione nell'organizzazione e alla definizione del DLgs 81/08, ricopre il ruolo; ciò anche in funzione di altri adempimenti (es.		
			04. INFORM	AZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO		
01	(1)	Attestato di formazione del Datore di Lavoro che svolge le funzioni di RSPP (in alternativa con la riga sottostante)	D.Lgs 81/08: art. 34 commi 2 e 3 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011; Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012; Accordo Conferenza Stato Regioni del 07/07/2016 per crediti formativi	Corso di durata variabile 16-32-48 ore in funzione del tipo di attività svolta in base al codice ATECO (vedi allegato II dell'accordo 21/12/2011). Aggiornamento di durata 6-10-14 ore in funzione del tipo di attività svolta (come sopra). Sono esonerati dal corso (ma non dalla frequenza gili aggiornamenti, decorai 5 anni dal 11/01/2012) (altori di lavoro - che hanno gili frequentato corsi conformi all'art. 3 del DM 16/01/1997 - esonerati dall'art. 95 del D.Lgs 626/94 - in possesso di formazione per i compiti del SPP (art. 32 D.Lgs 81/08).	Entro 90 giorni dall'inizio dell'attività per le nuove attività. Aggiornamento quinquennale	
02	(1)	Attestato di formazione del lavoratore che svolge le funzioni di RSPP (in alternativa con la riga soprastante)	D.Lgs 81/08: art. 32 Accordo Conferenza Stato Regioni del 07/07/2016	La formazione necessaria varia in funzione dei crediti formativi del soggetto designato e del tipo di attività svolta dall'azienda (codice ATECO). In ogni caso è obbligatoria la frequenza del modulo C.	I titoli devono essere posseduti prima della nomina. L'aggiornamento, per il solo modulo B, è quinquennale	
03		Attestato di formazione dell'ASPP	D.Lgs 81/08: art. 32 Accordo Conferenza Stato Regioni del 07/07/2016	La designazione di ASPP non è obbligatoria. La formazione necessaria varia in funzione dei crediti formativi del soggetto designato e del tipo di attività svolta dall'azienda (codice ATECO). Per l'ASPP sono previsti sottanto i moduli A e B.	I titoli devono essere posseduti prima della nomina. L'aggiornamento, per il solo modulo B, è quinquennale	
04	(t) se presente	Attestato di formazione del Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza.	D.Lgs 81/08: art. 37 (in particolare commi 10-1) Indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva di lavoro (CCNL)	Obbligatorio se è stato eletto o designato il rappresentante del lavoratori per la sicurezza Durata minima 32 ore di cui 12 sui rischi specifici dell'attività produttiva. L'aggiornamento non può essere inferiore a 4 ore annue per le riperese con ottre 50 addetti.  11 corso deve essere organizzato in collaborazione con organismi paritetici, in particolare in caso di modifiche del processo produttivo.  In assenza di indicazioni del CCNL, per le aziende al di sotto di 15 dipendenti non è indicato un minimo di ore ma è necessario comunque effetuere l'aggiornamento.	Dopo l'elezione o la designazione (preferibilmente dimostrando almeno l'iscrizione ad un corso programmato da effettuarsi entro sei mesi). Aggiornamento in base alla contrattazione collettiva nazionale.	
05	(1)	Attestato di formazione degli addetti alla squadra antincendio ed emergenze	D.Lgs 81/08: art. 37 (in particolare comma 9) DM 10/03/1998 Circolare VVF aggiornamento: prot. 12653 del 23/02/2011	In attesa di uno specifico decreto attuativo, valgono le indicazioni del DM 10/03/1998 in funzione del rischio di incendio dell'unità produttiva (basso, medio, alto) relativamente a durata (4-8-16 ore), programmi etc Per aggicmamenti vedi circolare VVF (definisce gli argomenti ma non la periodicità).	Prima della designazione	
06		Attestato di idonetà tecnica al ruolo di addetto antincendio	Legge 609/1996 art. 3 DM 10/03/1998 art. 6 comma 3 allegato X	Rilasciato dai VV.F. Obbligatorio per le attività elencate in allegato X del DM 10/03/98: a) attività a rischio incidente rilevante (Seveso); b) fabbriche e depositi di espicaivi, c) centrali termoelettriche; d) estrazione di cil minerali e gas combustibili; e) impianti le laboratori nucleari; i depositi al chiuso di combustibii 1,000 m2; g) attività commerciali e espositive con superficie aperta ai pubblico superiore a 5.000 m2, rhi peroporti, stazioni ferroviarie con superficie al chiuso aperta ai pubblico 5000 m2, meroportiane, i) abergiuli con oritore 100 positi letto) (spesdedi, case di cura e di necore per anziani; m) scuole con ottre 300 persone presenti; n) uffici con ditre 500 dependenti; o) locali spetazio/chiraterimento - 100 positi, p) edifici sottoposti alla vigilariza dello Stato adbiti a musei, galleria, colleccioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2; qi canteri temporare oi mobbli in ottorraneo per la costruzione, manutezione e ripiarazione e di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza > 50 m; r) cantieri ove si implegano esplosivi.	Prima della designazione	
07	(1)	Attestato di formazione degli addetti al primo soccorso	D.Lgs 81/08: art. 37 (in particolare comma 9) DM 388/2003	La durata del corso dipende dalla classificazione dell'azienda in funzione del rischio (categoria A = 16 ore, categoria B e C = 12 ore)	Prima della designazione Aggiornamento almeno triennale relativo alla parte pratica	
08	(1)	Attestato formazione generale e specifica dei lavoratori	D.Lgs 81/08: art. 37 comma 1 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012	Il modulo generale, uguale per tutte le attività, è di 4 ore. I noduli specifici variano in funzione del rischio (alto, medio o basso in funzione del codice ATECO indicato in allegato 2 dell'accordo 21/12/2011); a durata minima è rispettivamente di 12-8-4 ore (il datore di lavoro deve valutare se è sufficiente o è necessario effettuare un numero maggiore di ore). L'aggiornamento ha durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio.	Per i nuovi assunti: COMPLETATA prima dell'assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni Per i lavoratori già assunti all'entrata in vigore degli accordi, vedi i testo degli accordi stessi per i crediti formativi. Aggiornamento quinquennale	
09		Attestato di formazione dei dirigenti	D.Lgs 81/08: art. 37 comma 7 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012	Obbligatorio se ci sono dirigenti. I contenuti della formazione e la durata (16 ore) previsti dagli accordi non sono vincolanti; tuttavia, se si discostano da quelli indicati, il datore di lavoro ha l'onere di provare che la formazione erogata è adeguata e specifica. La formazione per i dirigenti è scetitutiva rispetto a quella per i lavoratori. Aggiornamento 6 ore.	Per i nuovi assunti: COMPLETATA prima dell'assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni Per i dirigenti già assunti all'entrata in vigore degli accordi, vedi il testo degli accordi stessi per i crediti formativi. Aggiornamento quinquennale	
10		Attestato di formazione dei preposti	D.Lgs 81/08: art. 37 comma 7 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012	Obbligatorio se ci sono preposti. I contenuti della formazione e la durata (8 ore) previsti dagli accordi non sono vincolanti; tuttavia, se si discostano da quelli indicati, il datore di lavoro ha l'onere di provare che la formazione erogata è adeguata e specifica. La formazione per i preposti è integrativa rispetto a quella per i lavoratori. Aggiornamento 6 ore.	Per i nuovi assunti: COMPLETATA prima dell'assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni Per i preposti già assunti all'entrata in vigore degli accordi, vedi il testo degli accordi stessi per i crediti formativi. Aggiornamento quinquennale	
11		Attestato di formazione ed abilitazione degli addetti ad attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione	D.Lgs 81/08: art. 73 comma 5 Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 Circolare Min. Lav. n°12 del 06/03/2013 Decreto legge 69/2013 convertito con Legge 98/2013 del 9 agosto 2013	Obbligatorio se sono utilizzate le attrezzature elencate. L'accordo riguarda: Piattaforme di lavoro mobili elevabili, Gru porne, Gru mobili, Gru per autocarro, Carrelli elevato i con conducente abordo, Trattori giorgio di forestali, Macchine movimento terra, Pompe per calcestruzzo montale su automezzo, Per settore Agricolo e uso occasionale, vedi la circolare del Min. Lav. Per crediti formativi e duratta dei corsi per ogni tipo di attrezzatura, vedi il testo dell'accordo.	I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo (13 marzo 2013) già utilizzavano le atterzzature serza formazione pregressa, devono effettuare la formazione entro 24 mesi (13 marzo 2015). Chi è in possesso di precedente formazione, è tenuto all'aggiornamento entro 24 mesi se il coso non è conforme al punto 9.1 a dell'accordo. Per quelli che le utilizzano successivamente all'entrata in vigore, il corso deve essere effettuato prima dell'uso dell'attezzatura Per lavoratori agricoli e macchine agricole le soadenze sono diverse (vedi Legge 98/2013). Rinnovo dell'abilitazione quinquennale	
12		Attestato di formazione su rischi specifici previsti dal titoli successivi al 1° del DLgs.81/08	D.Lgs 81/08: art. 37 comma 3 artt. 71 comma 7, 73, 77, 97, 116, 145, 164, 169, 177, 184, 191, 192, 195, 203, 227, 239, 258, 278, 294-bis	Rientra nella responsabilità del datori di lavoro valutare la completezza della formazione specifica ai sensi dell'art. 37 e fornire le integrazioni eventualmente necessarie per la specifica azienda e mansione. Obbligatorio se sono presenti le situazioni riferibili agli articoli citati o ad altre norme vigenti.	Prima di svolgere la mansione	
13	(1)	Documentazione dell'avvenuta informazione dei lavoratori	D.Lgs 81/08: art. 36 artt. 3 comma 12-bis, 71 comma 7, 73, 77, 164, 169, 177, 184, 190, 191, 192, 195, 203, 226, 227 (rischio chimico), 239, 257, 278, 294-bis	Sono escluse da questo elenco le informazioni che devono essere fornite al lavoratori dal medico competente	Prima di svolgere la mansione	
14		Documentazione dell'avvenuto addestramento all'uso di macchine e attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale	D.Lgs 81/08: art. 37 commi 4 e 5 art. 18 comma 1 lett. e) artt. 71 comma 7, 73, 77, 116, 169, 227	Nel <u>documento di valutazione dei rischi</u> devono essere individuate le mansioni che richiedono obbligatoriamente l'addestramento art. 28 comma 3 lett. f).	Prima di svolgere la mansione	
15		Attestato formazione addetti montaggio ponteggi (vale anche al di fuori dei cantieri)	D.Lgs 81/08: art. 136 commi 6 e 8 Allegato XXI	Obbligatorio per chi monta ponteggi. Organizzato dai soggetti formatori accreditati (vedi allegato). Durata 28 ore con verifica finale.	Prima di svolgere la mansione	
16		Documentazione esercitazioni antincendio	DM 10/03/1998 Allegato VII	Obbligatoria dove è obbligatoria le redazione del piano di emergenza (vedi sotto: gestione delle emergenze)	Almeno annuale	
17		LUOGHI CONFINATI Documentazione della formazione del personale	D.Lgs 81/08: Artt. 63, 66, 121 Allegato IV, punto 3 DPR 177/2011	Il lavoro può essere svolto solo da imprese e lavoratori autonomi qualificati, sia per lavori in proprio che in appalto, che hanno i seguenti requisiti: presenza di personale con esperienza specifica triennale non inferiora al 30%. formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro, specificamente mirata al rischio avvenuta effettuazione di attività di addestramento in caso di lavori ni appalto: infernazione dettagliata, da parte del committente, sui rischi, in un tempo sufficiente e adeguato, comunque non inferiore a 1 giorno	Prima dell'effettuazione dei lavori	
18		Patente di abilitazione all'impiego di GAS tossici	art. 55 <b>R.D. 147/1927</b>	Necessaria per poter effettuare operazioni con impiego di gas tossici comprendenti: · custodia · conservazione · utilizzo · trasporto L' Ente che rilascia la patente è il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS (ASL) del capoliuogo della Provincia di residenza della persona abilitata o della sede dell'azienda.	Prima di svolgere le operazioni Revisione ogni 5 anni	
19		Abilitazione ad operare su parti in tensione	art. 82 c. 2, D.Lgs. 81/2008	Verificare che se tali lavori (consentiti nei casi in cui le tensioni siano inferiori a 1000 Volt sia in corrente continua, sia in corrente alternata), su cui si opera sono effettuati in sicurezza, secondo quanto previsto dalo stato della tencina o quando il tavori sono eseguiti nei rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche. b) per sistemi di Categoria 0 ed I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della peritiente normativa tecnica. c) per sistemi di II e III categoria purché: I lavori su parti in tensione siano effettuati di aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;	Prima dell'effettuazione dei lavori	



N° Sotto voce	Obbligatorietà (!)=tutti lo devono avere (*)=obbligo di conservazione nella sede dell'azienda	Tipo di documento che attesta l'adempimento	Principali riferimenti normativi	Quando è obbligatorio e tipo di obbligo.	Tempistica scadenza prevista da norma	Eventuali link e documenti suggeriti			
20		Patentino di conduttore di generatori di vapore (1* - 2* - 3* - 4*)	D.Lgs 81/08: art.73 D.M. 1/2/1974 Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824	Abilita alla conduzione di generatori di vapore Triocnito obbligatorio per esame finale 11 GRADO: 120 giornate 180 25 GRADO: 150 giornate 180 37 GRADO: 120 giornate 180 47 GRADO: 100 giornate 180 47 GRADO: 100 giornate 180 Le giornate di firocinio sono ridotte di 1/3 se si è in possesso del Certificato di frequenza con esito postitivo di un corso per la conduzione di generatori vaporre del grado che si intende acquisire, autorizzato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	Prima di svolgere le operazioni. Rinnovo ogni 5 anni				
			05.	REGISTRO DEGLI INFORTUNI					
01	(!)(*)	Registro infortuni	Nota: II DLgs 151/15 ha anticipato Ia fine dell'obbligo di tenuta del registro cartaceo inizialmente previsto dall'art. 53 c. 6 del DLgs 81/08. D.P.R. 547/55 art. 403 D.Lgs. 626/94 art. 4 comma 5 lett. o) D.Lgs. 81/08 art. 53 comma 6 (parzialmente abrogato)	modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996)	Dal 23/12/2015 non è più obbligatoria la tenuta del registro infortuni. Quelli utilizzati fino a questa data devono comunque essere conservati per almeno 4 anni.				
	06. SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE								
01		Comunicazione dei giudizi di idoneità alla mansione o invio al medico competente dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria entro le scadenze previste dal protocollo	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 41	I lavoratori privi di idoneltà non possono essere impiegati nelle mansioni per le quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.	Prima della scadenza della precedente idoneità o del cambio mansione o dell'inserimento di un nuovo assunto (eventualmente preassuntiva).				
02		Comunicazione al medico competente della cessazione del rapporto di lavoro. Eventuale richiesta di visita di fine rapporto di lavoro	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. G.bis) art. 41 comma 2 lett. e) - art. 229 c. 2 lett. C) art. 243 c. 4 DLgs 230/95 art. 61 c. 4bis, art. 85 c.2 punto 5	Per quanto riguarda i cancerogeni (che sono anche agenti chimici) e radiazioni ionizzanti, oltre alla	Prima della cessazione del rapporto di lavoro				
03		Comunicazione al medico competente dei nominativi dei lavoratori che svolgono mansioni con obbligo di secuzione di accertamenti in mento a uso di stupefacenti e alcol dipendenza.	D.Lgs. 81/08 art. 41 comma 4 art. 18 comma 1 lett. g) Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 16/03/2006 (mansioni no alcool dipendenza) Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 30/10/2007 (mansioni no lossicodipendenza) Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 80/03/2007 (mansioni no tossicodipendenza) Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 18/08/2008 (procedura per I controlli sulla tossicodipendenza)	Per il giudizio di idonettà è obbligatoria l'effettuazione dei test per la tossicodipendenza nelle mansioni previste dall'accordo 30/10/2007.	Prima di avviare il lavoratore alla mansione Periodicità minima dei controlli droghe: annuale	Regione Lombardia: Circolare 22/01/2009 Prot. H1:2009.0002333 – Indicazioni operative in ordine al'applicazione delle procedure per gil accertament samitari di assenza di samitari di assenza di sasintari di assenza sulla samitari di assenza di sosianze stupefacenti o psicotrope. Regione Lombardia: Giunta regionale Direzione Generale Sanità 22/09/2009 Prot. H1:2009.003589 – Ulteriori chiarrimenti in materia di accertamenti sanitari di assenza di tossicodippenderza di assurizone di sostanze stupefacenti o psicotrope			
04		Cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. c)-d)	La cartella è conservata con tutela del segreto professionale in luogo concordato dal medico competente e dal datore di lavoro	Istituita alla prima visita ed aggiornata dopo ogni visita o variazione delle condizioni di esposizione ai rischi				
05		Protocollo della sorveglianza sanitaria	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. b)	base delle illiornazioni ricevute dai datore di lavoro e dell'esito del sopralidogni periodici ill	Dopo il conferimento dell'incarico al medico competente				
06		Valutazione collettiva e anonima dell'esito della sorveglianza sanitaria.	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. i)	ambiente di lavoro.  Presentazione in forma scritta in occasione delle riunioni previste dall'art. 35.	Annuale				
07		Contributo del medico competente all'organizzazione del primo soccorso, alla valutazione dei rischi, alla formazione e alle misure di prevenzione		Il medico competente DEVE fornire indicazioni sull'organizzazione del primo soccorso e su eventuali integrazioni dei materiali (minimi) previsti dal DM 388/2003. Il medico competente deve essere coinvolto nella Valutazione dei rischie nella definizione delle misure di prevenzione e protezione per le parti di sua competenza.	Dopo il conferimento dell'incarico al medico competente				
08		Documentazione del sopralluogo effettuato dal medico competente negli ambienti di lavoro.  Giudizio di idoneità dei lavoratori	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. l)	Il medico competente ha l'obbligo di effettuare un sopralluogo negli ambienti di lavoro. Fermo restando che è obbligatorio solitanto documentare il sopralluogo, l'azienda e il medico devono cogliere questa occasione per cooperare nella valutazione dei rischi e per adottare misure di prevenzione.	Di norma <b>annuale</b> (periodicità diversa deve essere motivata nel documento di valutazione dei rischi)				
09		occupati in mansioni con obbligo di sorveglianza sanitaria (inclusa, ove	D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lett. g) art. 18 comma 1 lett. c) art. 18 comma 1 lett. bb) art. 41 commi 6 – 6 bis	Il giudizio deve essere fornito sia al datore di lavoro sia al lavoratore, documentando la data di consegna al fini di eventuale ricorso avverso.	Dopo ogni visita				
10		Invio comunicazione allegato III B	D.Lgs. 81/08 Art. 40 comma 1	La comunicazione riguardante la sorveglianza sanitaria deve essere trasmessa dal Medico Competente alla ASL per via telematica mediante il portale INAIL. NON si tratta di un obbligo a carico dell'azienda ma è necessario che il datore di lavoro vigili sull'operato del medico	Entro il 30 marzo di ogni anno				
			07. AT	TREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI					
0.1		Istruzioni d'uso Libretto di	D.Lgs 81/08 Art. 71 comma 4 lett. a)-2	Challest also as I alternative and harvists					
01	0	manutenzione  Registro di controllo delle attrezzature	D.Lgs 81/08 Art. 71 comma 4 lett. b) e comma 8.	Obbligatorio per le attrezzature ove è previsto  Obbligatorio per le attrezzature ove è previsto	controlli iniziali: dopo l'installazione e prima della messa in esercizio; controlli priodici: secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dia fiabbricanti, ovvero dalle nomme di buona tencina, o in assenza di queste ultime, desumbili dai codici di buona prassi; controlli straordinati: ogni volta esenza di queste ultime, desumbili dai codici di buona prassi; controlli straordinati: ogni volta ele nei consiguenzo pregludizieno per la sicurezza delle attrezzature di tavoro, quali riprazzioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività; fina e catene: controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante. I controlli devono essere eseguiti da persona competente				
03		IDROESTRATTORI: Libretto di cmologazione (ENPINSPESI) Dichiarizione di conformità CE; Istruzioni per l'uso (ove previste); Denuncia di messa in servizio (all'ISPESI/INALI); Verbale di verifica periodica; Documentazione attestante i controli dell'attrezzatura (comprese funiciatene); Indiquine supplementare per le attrezzature di sollevamento; gru mobili (es. gru su autocarno, autogrupe, cc.); gru trasferbili (es.	11 aprile 2011; DPR 45998 at. 11 comma 3 (art. no abrogato dalla nuova Diretta), 120 at. 120 a	Attrezzature marcate CE  Il DL trasmette all'NAL (ex ISPESL) la "denuncia di messa in servizio" delle attrezzature di sollevamento riportate in Alegado VII al D.Lgs. n. 81/08 al fini dell'immatricolazione delle estesse. L'INAL (ex ISPESL) assegna o comunica la matricola al proprietario dell'attrezzatura.  Dalla data di denuncia di messa in servizio, decorsa la periodicia fiportata in Alegado VII al D.Lgs. n. 81/08, il D. Inchiede all'INALI (ex ISPESL) la prima verifica periodica. L'INALI (ex ISPESL), sentro 45 gi dalla richiesta, può provvedere direttamente alla prima verifica o avvalersi del Soggetto Abilitato (SA) indicato dal DL, con rilascio del verba del verifica e della relativa scheda teorica.  Una volta decorsio indiamente il termine di 45 ggi sopra indicati ID L può avvalersi, a propria scelta, Una volta decorsio indiamente il termine di 45 ggi sopra indicati ID L può avvalersi, a propria scelta, Dalga data di effettuzione della prima verifica, decorsa la periodicità riportata in Allegato VII al D.Lgs. n. 61/08, II DL richiede all'ATS o al SA la verifica periodica successiva alla prima i quali provvedono entro 30 ggi dalla richiesta, con rilascio del verbae di verifica.  La strezzature on marcato CE  Le attrezzature on marcato CE  Le attrezzature on marcato CE  Le attrezzature on uno marcataro CE  Le attrezzature di cui sopra e non marcate CE. che non abbiano subito modifiche socianziali tal di chieletra una nuova marcaturo CE. rimangono soggetta ol previgente regime omologativo. Al termine dell'iter omologativo. Offettuato in via esclusiva dall'INALII, (ex ISPESL), vinen riasciato il interotti o ciolauxio. Dalla data di collauxio, decorsa la periodicia in portata in Allegato VII al D.Lgs. n. 81/08, II DL richiede all'ATS o al SA la verifica periodica successiva alla prima i quali provvedono entro 30 ggi dalla richiesta, con riascio del verbale di verifica.	messa in servizio; Prima verifica periodica all'INAIL (art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/08): secondo periodicità indicate in Allegato VIII al citato decreto; Verifica periodica successiva alla prima all'ATS o SA (art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/08): secondo periodicità indicate in Allegato VIII al citato decreto; Indagine supplementare: nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sul ponti sviluppabili su carro ad azionamento				



N° Sotto voce	Obbligatorietà (I)=tutti lo devono avere (*)=obbligo di conservazione nella sede dell'azienda	Tipo di documento che attesta l'adempimento	Principali riferimenti normativi	Quando è obbligatorio e tipo di obbligo.	Tempistica scadenza prevista da norma	Eventuali link e documenti suggeriti
04		Attrezzature o Insiemi a pressione: Libretto di omologazione ANCC o ISPESL o Dichiarazione di Conformità CE ai sensi della retaliva direttia. Manuale d'uso e manutenzione per la attrezzature o insiemi CE. Documentazione retaliva alli denunce di messa in servizio (INAIL e ATS), alla verifica di messa in servizio (INAIL e ATS), alla verifica di messa in servizio a tutte le verifiche periodiche obbligatoria (es. verifiche di funzionamento, integrità e, ove previsto, interma).		1) attrezzature o insiemi a pressione di cui all'articolo 1, del DM n. 329/04, installate ed assemblate dall'utilizzatione sull'impianto (cfr. art. 4 del citato decreto) e soggette al controlio della messa in servizio (cfr. art. 5 del citato decreto)) i datore di lavoro Di richieda all'INNAL (ex ISPESL) la "Verifica obbligatoria di primo impianto oworo della messa in servizio" (art. 4 DM n. 329/04): L'INNAL (ex ISPESL) i risacia il relativo verbale specificando nello stesso se l'attrezzatura deve essere sottoposta alle verifiche di cui all'art. 71, comma 11, D.Lgs. n.8172008). IDL denuncia la messa in servizio" (art. 4 DM n. 329/04): L'INNAL (ex ISPESL) ni l'INSENEL, on letti. Cric. prot. 366/05 del 07.02.05, ha chiarito che per tutte quelle attrezzature/insiemi a pressione sottoposti al controllo di messa in servizio" (art. 5 DM n. 329/04) non deve essere invista all'ISPESL/INNAL (p. 187ESL). Del cric. 1 (cric. 1 p. 187ESL). Produccio en esso positivo, la chiarizazione di messa in servizio (art. 5 DM n. 329/04) on deve essere invista all'ISPESL/INNAL (p. 187ESL). Produccio en esto positivo, la chiarizazione di messa in servizio (art. 5 DM n. 329/04) on deve essere invista all'ISPESL/INNAL (p. 187ESL). Produccio en este positivo del provoedere diretta en estato del provoedere direttamente alla prima verifica o avuelera del Soggetto Abilitato (SA) indicato dal DL, con rilacsio del verhale di verifica e della relativa scheda tecnica. Scaduti 1 45 ga sopra indicati il DL può avvalersi, a propria scelta, di altri SA riportal nell'apposito elenco verificatori. Le verifiche successive alla prima, sono effettuate, su libera scelta del DL, con le periodicia (producta in Produccio). Il DL denuncia in messa in servizio all'INAL (ex ISPESL) en Tot. A TSI ASL (art. 6 D. M. 329/04). Decorsa la periodicia i frortata in Allegato VII al D.L.gs. n. 8108, di la Produccio del verifica e della relativa scheda tecnica. Scaduti 1 45 gg sopra indicati il DL, puo avvalerai, a propria scelta, di attri soggetti abilitati prortati in el'	Verifica di messa in servizio (art. 4 DM n. 329/04) da effettuarsi prima della messa in servizio; Denuncia di messa in servizio; Orat. 6 DM n. 329/04) all'INALI; eATSIASL; richiesta di prima verifica all'INALI; Verifiche perdolche successive ella prima (funzionamento, integrità e, ove richiesto, interna) all'ATSIASL o Soggetti Abilitalia secondo periodicità indicate in Allegato VII al DLgs 81/08.	
05		Per RECIPIENTI DESTINATI AL TRASPORTO DI GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O DISCOLTI Certificato di costruzione ISPESI L. OMCTO o Dichiarazione di Conformità CE Documentazione relativa a tutti i successivi controli periodici.	Direttiva T-PED 2010/35/UE (D.Lgs. 78 del 12 Giugno 2012): Le verifiche, per queste tipologie di attrezzature, sono effettuale solonio dial'Organismo autorizzato dall'Autorità competente (Ministro dolle Infrastro del Inf	L'utente, secondo quanto previsto alla Tabella dell'allegato B del DM 329/04 e dai decreti citati, sottopore a collaudo di revisione i recipienti in questione. Per recipienti ante-direttiva la titolantà è in capo all'INAIL o MCTC; per i recipienti CE può operare la revisione un Organismo Notificato.	Periodicità prevista da Tabelle degli allegati del DM 329/04	
06		Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzani il acqua calda sotto pressione con temperatura (TS) dell'acqua non susperiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica (110°C), aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 35 kW; Denuncia e allegati tramensesi all'NALI (ex ISPESL); Esito dell'esame progetto; Richiesta de elito del colaudo di primo impianto e di tutte le verifiche periodiche successive.	DM. 01.12.75 e Raccolta R (ed. 1982/ et 2009), Raccolta H D.Lgs. 81/08 – Art.71 – Allegato VIII Decreto 11 aprile 2011 Circolari Min. Lav. 18/2013, n. 11/2012, n. 23/2012 Decreto-Legge 51 gluppo 2013, n. 99, convertito con Legge 93 gosto 2013, n. 99, Decreto-Legge 34 gosto 2013, n. 125; Circolare INAIL n. IN/2010 det 14/12/2010	L'installatore o l'utentre dell'Impianto chiede all'INALL (ex ISPESL) la verifica (esame) del progetto per impianti di riscaldamento con potenzialità > 35KW. L'INAIL (ex ISPESL) comunica il risultato della verifica dell' esame progetto. L'installatore o l'uneria, una voltari risovulo esisto positivo della verifica dell' esame progetto. L'installatore o l'uneria, una voltari risovulo esisto positivo della verifica dell' esame progetto. L'inallatore dell' esiste dell' esiste della contra della d	Esame progetto e collaudo INAIL prima della messa in esercizio, con rilascio di libretto di centrale. Verifiche periodiche quinquennali secondo allegato VII del DLgs 81/08 e secondo DM 01/12/1975 Richiesta di DLgs 81/08 e secondo DM 01/12/1975 Richiesta di prima verifica periodica all'INAIL, solo per gli impianti necessari all'attuazione di un processo produttivo - Richiesta di verifiche periodiche successive a ATS o Soggetto Abilitato (S.A. solo se impianto necessori ad un processo produttivo: es.: no S.A. se impianto adibito a riscaldamento ambienti/acqua sanitaria, ecc.)	
07	(!)	Dichiarazione di conformità degli impianti	Legge 248/05 DM 22/01/2008	Rilasciata dall'installatore dell'impianto	Prima della messa in esercizio	
08	(I)(*)	Per INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPANTI ELETTRICI E DI IMPANTI ELETTRICI PERICOLOSI: Dichiarazione di conformità Modulo di trasmissione di conformità Modulo di trasmissione di milivalla di ASIL-ATS - Eventuale verbale di omologazione - Verbali delle verifiche periodiche	D.Lgs 81/08 Art. 86 DM 22/01/2008, n. 37 DPR 462/2001	Impianti elettrici instaliati in luoghi SENZA pericolo di esplosione: L'utente invia la Dichiarazione di Conformità art. 7 DM 3708 all'INAIL (ex ISPESI.) e ATS degli impianti: - di messa a terra; - di protezione contro le scariche atmorsferiche, ove presenti.  Per impianti sprovvisti di dichiarazione di conformità, ovvero in regime di applicazione dell'art. 7 comma 6 del DM 3708, la stessa può essere sostituita dalla dichiarazione di rispondenza. Tra gli impianti di messa a terra sono comprese gli impianti alimentati da gruppi elettrogeni in cui risutta prevista ia messa a terra del centro stella del generatore (aistema TN). Sono esclusi i piccoli gruppi con preticonic per separazione elettrica (in norma piccoli e trasportabili)  Per impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del D. P.R. 462/011, denuncia su modelli A, B e C; successivamente denuncia inviata all' INAIL (ex ISPESI.) e all'ATS completa di dichiarazione di conformità (L. 4696) modificata dal D.M. 37/06) con allegato modulo di trasmissione. Con la calcuna prevista dal D.P.R. 462/01 trutente effettua richiesta di verifica periodica all'ATS o al Soggetto Abiliation installatali in luoghi con pericolo di esplosione classificati in Zone di tipo 0,120.21 ai sensi del Tillo AXI Digs 81/08 xm. L. L'utente invia la Disinizazione di Commitali DM. 37/08 all'ATS dell'impianto. L'ATS effettua la prima verifica omologativa ai sensi dell'art. 5 DPR 42011 di impiante effettua richiesta di visita periodica all'ATS o al Soggetto Abilitato che ne rilascia relativo verbale. Il datore di lavoro refettua repolare manutenozione dei propri mipianti secondo quanto stabilito dalle Norme di buona tecnica (es. CEI 64-8 parte 6, CEI 0-10)	Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invià a la dichirarzione di conformità all'INALI (ex ISPESL) ed all'ATS territorialmente competenti. Verifica periodica ogni cinque anni, a desculsione di quelli installati ni cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. La verifica degli impianti in luogo con periocoli di espiosione be biennale ed è soggetta ad Omologazione da parte della ATS. ATTENZIONE: la verifica periodica ai sensi del DPR 452/01 non sostituisce l'obbligo di effettuare periodicamente la maunterzione del propri impianti secondo le periodicità individuate nella valutazione del rischio elettrico der. 80 comnar 2 Digs 81/08) ed in conformità alle norme di buona tecnica.	
09						
		(*) Verbale di controllo iniziale dopo l'installazione e dopo ogni montaggio per le attrezzatura la cui sicurezza dinende dalle condizioni di	D.Lgs 81/08, art. 71, comma 8; art. 71 commi 9 e 10;	I risultati dei controlli, eseguiti da persona competente, devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.	Alla prima installazione. Ad ogni montaggio in un nuovo cantiere	
10		l'installazione e dopo ogni montaggio		almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli		
10		l'instaliazione e dopo ogni montaggio per le attrezzatura la cui sicurezza dipende dalle condizioni di (*) Documentazione dei controlli periodici o straordinari secondo le indicazioni del fabbricante o delle norme di buona tecnica per le attrezzature soggette al influssi	D.Lgs 81/08, art. 71, comma 8; art. 71	almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigliani.  I risultati dei controlli, eseguiti da persona competente, devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di viglianza.  Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva (es. gru su autocarno, P.E., sudogru, eco.) devono essere accompagnate da un documento attestante	nuovo cantiere  Periodicamente (secondo indicazioni fornide dal fabbricante ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste utilime, desumibili dai colci di	
		l'installazione e dopo ogni montaggio pe le attrezatura la cui sicurezza dipende dalle condizioni di (¹) Documentazione del controlli periodici o straordinari secondo le indicazioni del fabbricante o delle norme di buona teonica per le attrezzatura soggette ad influssi periodici.	Commi 9 e 10;  D.Lgs 81/08, art. 71, comma 8; art. 71  commi 9 e 10;	almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigliani, eseguiti da persona competente, devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposiziono degli organi di viglianzi. Qualori si anno siano usate ai di furoi della sede dell'unità produttiva (es, gru su adiocano, P.E. Judiogru, eco.) devono essere econopagnate da un documento attestante freecuzione dell'ultimo controllo con esili positivo. Obbligatorio per le attrezzature non marcate CE (prodotte prima delle norme art. 70 comma 1). Rilasciata da chi venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o unessili costrutti o messi in servizio a di fund relati desicipina di cui all'articolo 70, comma 1, D. Igs.	nuovo cantiere  Periodicamente (secondo indicazioni fornide dal fabbricante ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi)  Al momento della consegna a chi acquisti, riceva in	
11		l'installazione e dopo ogni montagio pe le attrezzatura la cui sicurezza digende dalle condizioni di (1) Documentazione del controlli periodici o straordinari secondo le periodici o straordinari secondo le periodici o del fatherame delle normo di buonta tecnica per le attrezzature soggette ad influssi periodicii.  Attestazione di conformità ai requisiti previsti dall'allegato V  Attestazione buono stato di conservazione, manutenzione ed	Commil 9 e 10;  D.Lgs 81/08, art. 71, comma 8; art. 71  Commil 9 e 10;  D.Lgs 81/08, art. 72, comma 1  D.Lgs. n. 81/08, art. 72, comma 2	almeno quelli relativi agili ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilana.  I risultati dei controlli, eseguiti da persona competente, devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agili ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilazzio.  Qualcino quelli relativi agili ultimi tre anni, devono essere accompagnate da un documento attestante i resecuzione dell' ultimo controllo con esilo positivo.  Obbligatorio per le attrezzature on marcate CE (prodotte prima delle norme art. 70 comma 1). Rilasciata da chi venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utnesili costrutti o messi in servizio ali fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, D.lgs. n. 81/2008.  Obbligatorio per le attrezzature di lavoro noleggiate o concesse in uso senza operatore. L'attrestazione, concemente i li buono stato di conservazione, manufenzione del efficienza a fini di scurezza, è rifasciata, da chi noleggia o concede in uso, al datore di lavoro utilizzatore dell'articozzatura di lavoro, una dichiarazione che i porti finicazione del sucoratore o del sucoratori incaricati del foro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del Titolo III. D.l.s. n. 81/2008.  Obbligatorio per le attrezzature di lavoro noleggiate o concesse in uso senza operatore. Chi noleggia o concede in uso, deve farsi consegnatare, del datore di lavoro utilizzatore della trezzature di lavoro, una dichiarazione che in porti finicazione del aprovatore o dei lavoratori incaricati del foro uso, i quali devono risultare formati conformemente alla disposizioni del Titolo III. D.L.s. n. 81/2008.	nuovo cantiere  Periodicamente (secondo indicazioni fornide dal fabbricante owero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dal codici di buona prassi)  Al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria.	
11 12		l'installazione e dopo ogni montaggio pe le attrezzatura la cui sicurezza digende dalle condizioni di (1) Documentazione del controlli priodici o estraordinari secondo le ridicizzoni del fabbricante o delle norme di buona tecnica per le attrezzature e oggette ad influssi periodici.  Attestazione di conformità ai requisiti previsti dall'allegato V  Attestazione buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.	Commil 9 e 10;  D.Lgs 81/08, art. 71, comma 8; art. 71  Commil 9 e 10;  D.Lgs 81/08, art. 72, comma 1  D.Lgs. n. 81/08, art. 72, comma 2	almeno quelli relativi agili ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilani, eseguiti da persona competente, devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agili ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilani. A qualto della sede dell'unità produttiva (es. gru su autocarno, P.E., autogru, ecc.) devono essere accompagnate da un documento attestante l'resecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.  Obbligatorio per le attrezzature on marcate CE (prodotto prima della norma art. 70 comma 1). Risaciata da chi venda, roleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utencili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplima di cui all'articolo 70, comma 1, D.Igs. n. 81/2008.  Obbligatorio per le attrezzature di lavoro noleggiate o concesse in uso senza operatore. L'attestazione, concemente il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza, è rifasciata, da chi noleggia o concede in uso, al datore di lavoro utilizzatore dell'attrezzatura di lavoro, une dichiarazione che riporti l'indicazione del lavoro utilizzatore delle attrezzature di lavoro noleggiate o concesse in uso senza operatore. Chi noleggia o concede in uso, deve farsi consegnatare, dal datore di lavoro utilizzatore delle attrezzature di lavoro, una dichiarazione che riporti l'indicazione del lavoratori o del lavoratori incinarizati del toro uso, i quali devono risutare formato conformemente alle disposizioni del l'ittoli II.  D.Lgs. n. 81/2008 e, ove i tratti attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso	nuovo cantiere  Periodicamente (secondo indicazioni fornide dal fabbricante ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste utilime, desumibili dai codici di buona prassi)  Al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria.  Al momento della cessione.	
11 12	(*)	l'installazione e dopo ogni montaggio pe le attrezzatura la cui sicurezza digende dalle condizioni di (1) Documentazione del controlli priodici o estraordinari secondo le ridicizzoni del fabbricante o delle norme di buona tecnica per le attrezzature e oggette ad influssi periodici.  Attestazione di conformità ai requisiti previsti dall'allegato V  Attestazione buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.	Commil 9 e 10;  D.Lgs 81/08, art. 71, comma 8; art. 71  Commil 9 e 10;  D.Lgs 81/08, art. 72, comma 1  D.Lgs. n. 81/08, art. 72, comma 2	almeno quelli relativi agili ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilana.  I risultati dei controlli, eseguiti da persona competente, devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agili ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilazzio.  Qualcino quelli relativi agili ultimi tre anni, devono essere accompagnate da un documento attestante i resecuzione dell' ultimo controllo con esilo positivo.  Obbligatorio per le attrezzature on marcate CE (prodotte prima delle norme art. 70 comma 1). Rilasciata da chi venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utnesili costrutti o messi in servizio ali fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, D.lgs. n. 81/2008.  Obbligatorio per le attrezzature di lavoro noleggiate o concesse in uso senza operatore. L'attrestazione, concemente i li buono stato di conservazione, manufenzione del efficienza a fini di scurezza, è rifasciata, da chi noleggia o concede in uso, al datore di lavoro utilizzatore dell'articozzatura di lavoro, una dichiarazione che i porti finicazione del sucoratore o del sucoratori incaricati del foro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del Titolo III. D.l.s. n. 81/2008.  Obbligatorio per le attrezzature di lavoro noleggiate o concesse in uso senza operatore. Chi noleggia o concede in uso, deve farsi consegnatare, del datore di lavoro utilizzatore della trezzature di lavoro, una dichiarazione che in porti finicazione del aprovatore o dei lavoratori incaricati del foro uso, i quali devono risultare formati conformemente alla disposizioni del Titolo III. D.L.s. n. 81/2008.	nuovo cantiere  Periodicamente (secondo indicazioni fornide dal fabbricante ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste utilime, desumibili dai codici di buona prassi)  Al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria.  Al momento della cessione.	



l° Sotto voce	Obbligatorietà (!)=tutti lo devono avere (*)=obbligo di conservazione nella sede dell'azienda	Tipo di documento che attesta l'adempimento	Principali riferimenti normativi	Quando è obbligatorio e tipo di obbligo.	Tempistica scadenza prevista da norma	Eventuali link e documenti suggeriti
03		Dichiarazione di conformità (tutte le categorie) e/o certificazione dei DPI (II e III categoria) - Istruzioni del DPI in lingua italiana	D.Lgs 81/08 art.76 c.1 art. 77 Regolamento UE 2016/425 DLgs 19-02-2019 n° 17	Dovrà essere prodotta la certificazione della ditta fornitrice in relazione ai requisiti essenziali del Regolamento IUE 201425 in funzione delle 3 categorie del DPI. Si ricorda che destinatari degli obbighi sono anche o lavoratori autonomi, i componenti della impresa familiare e piccio imprenditori, soci di societtà semplici agricole, lavoratori a demicilio. Le istruzioni devono essere trasmesse ai lavoratiori.	Prima della fornitura del DPI in relazione alla assegnazione a mansioni che comportano l'obbligo di utilizzo di DPI di I, II e III categoria.	
			09.	GESTIONE DELLE EMERGENZE		
01	(*)	Piano di emergenza	D.Lgs 81/08: artt. 43-46 DM 10/03/1998	Obbligatorio nelle aziende con oltre 10 dipendenti; incluse quelle sotto i 10 dipendenti se ricorrono le circostanze previste dall'art. 3 comma del DM 1003/1986 (soggette a controllo del VV.F vedi DPR 151/11). La valutazione del rischio di incendi è inclusa nel documento di valutazione dei rischi.	Prima di iniziare l'attività	
			10. REGISTRI,	AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI VARIE		
01		Notifica di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali nonché di ampliamenti e ristrutturazioni in cui siano impiegati più di tre dipendenti.	D. Lgs 81/08: Art. 67 come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito con Legge 98/2013 del 9 agosto 2013 DM 18 aprile 2014	La notifica è presentata tramite il SUAP utilizzando il modello di comunicazione in allegato al DM 18 aprile 2014	Contestualmente all'inizio attività	
02		Registro degli esposti a cancerogeni	D. Lgs 81/08: Art. 243	Per ciascun lavoratore esposto va indicata l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno, il valore dell'esposizione, ove noto. Consegna copia del registro all'SPESL e all'ASL (SPISAL). In caso di cessazione del rapporto di lavron, il datore di lavori nivia all'INALL, tramite il medico competente, la cartella sanitaria e di rischio e ne consegna copia al lavoratore.	Al momento dell'istituzione (inizio attività con esposizione) Al momento della cessazione	
03		Comunicazioni relative al registro degli esposti a cancerogeni	D. Lgs 81/08: Art. 243 commi 3 e 8	Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le annotazioni individuali e i dati della cartella sanitaria e di rischio Comunica le variazioni a INAIL e ASL (SPSAL/ATS)	A richiesta Ogni 3 anni	
04		Documentazione della consultazione del RLS nel casi previsti dalla normativa	D.Lgs 81/08 Art 18 lett. s) Art 50 comma1 lett b;c;d Art 35 Art 37 Art 29 comma 2 Art 63 comma 5 Art 102 comma 1 Art 241 comma 1 Art 254 comma 3	La consultazione è obbligatoria per: Art 50 lett b: valutazione rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda Art 50 lett c: designazione RSPP, ASPP, addetti antinicendio, primo soccorso, medioc competente Art 50 lett c: designazione RSPP, ASPP, addetti antinicendio, primo soccorso, medioc competente Art 50 lett d: organizzazione della formazione Art 35: riunione periodica annuale Art 25: valutazione di misure alebarozione del Documento di Valutazione del Rischi Art 53 comma 5: adozione di misure alternative in caso di vincoli urbanistici o architettonici Art 102: per accettazione piano sicurezza eleborazione del modifiche richieste dall'impresa escutriree. Art 241 comma 1: operazioni particolari con possibile esposizione rilevante ad agenti cancerogeni o mutagenii Art 253 comma 3: effettuazione di campionamenti di fiftre amianto aerodisperse Art 254 comma 5: se non è possibile rispettare il valore limite di esposizione ad amianto dei necessario utilizzare un DPI per individuare periodi di riposo in base al limpegno fisico richiesto sa elle condizioni climatiche Art 257 comma 2: adottare misure nel caso di superamento del valore limite di concentrazione di amianto in arta (art 254).	Prima di attuare ciascun adempimento	
05		Comunicazioni all'organo di vigilanza in merito all'uso di agenti biologici di categoria II e III	D.Lgs 81/08: Art. 269 comma 1	Deve contenere i dati identificativi dell'azienda, il nome del titolare e il documento di valutazione dei rischi	Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori	
06		Comunicazione appartenenza dell'azienda al gruppo A al fini dell'organizzazione del primo soccorso	D.M. 388/03	Appartengono al gruppo A I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di cichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999. n. 334, contral i temoelettriche, impiani el isboratori nucleari di cui agli articoli 7, 2e a 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estratitive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estratitive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estratitive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e municioni I) Aziende o unità produttive con otte cinque lavoratori appartenenti o riconducibili al gruppi tariffari INALI. con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, qual desumbili calle statistiche nazionali INALI reprededente de aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INALI sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale III) dell'agricoltura.	Al momento dell'inizio attività (o in prima applicazione, quelle esistenti al momento dell'entrata in vigore)	
07		Relazione alla ASL e alla Regione su interventi eseguiti nell'anno precedente per bonifica materiali contenenti amianto	Legge 257/92: Art. 9	Le imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alla Regione e alle ASL (SPISAL), nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell'impresa, un relazione che indichi: a) tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei riffituti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica; b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero ei dati anargrafici degli addetti, il carattere i e al durata delle inor attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenent amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.	Entro febbraio di ciascun anno	
08		Comunicazione presenza amianto floccato o in matrice friabile negli immobili	Legge 257/92: Art. 12 commi 5 e 2 DM 06/09/1934 Punto 4 "Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione" DGR Lombardia IX/3913 del 6/8/2012 Legge regionale Lombardia 17/03	La comunicazione deve essere invista alla ASL dal proprietario dell'immobile. Comunicazione ad ATS in LOMBARDIA ANCHE PER MATERIALE IN MATRICE COMPATTA	Ogni anno inviare rapporto ispezione con documentazione fotografica	REGIONE LOMBARDIA: D.D. G 18 novembre 2009 - n 13237 - Protocollo per i valutazione dello stato di conservazione del coperture in cemento amianto.
09		Autorizzazione all'acquisto di GAS tossici	R.D. 147/1927 Art. 55	Domanda indirizzata al Questore	Prima dell'acquisto	
10		Autorizzazione all'utilizzo di GAS tossici	R.D. 147/1927 Artt. 5-9	Domanda indirizzata al Questore L'utilizzo in centri abitati, aperta campagna, a bordo di navi e nei porti va autorizzato volta per volta.	Prima di iniziare l'attività	
11		Autorizzazione alla conservazione e custodia di GAS tossici	R.D. 147/1927 Artt. 10-16	Quando si tratta di più gas diversi per composizione devono essere presentate altrettante separate domande. Domanda indirizzata al Sindaco.	Prima di iniziare l'attività	
12		Autorizzazione al trasporto di GAS tossici	R.D. 147/1927 Art. 23	Domanda indirizzata al Questore.	Prima di iniziare l'attività	
		(M. Libra Union dell'acces (C. 11)	11.	LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL)		
01		(*) Libro Unico del Lavoro (LUL) o delega al professionista abilitato o al centro servizio dell'associazione di categoria per la tenuta del LUL	artt. 39 e 40 D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008	II.LUI. deve essere tenuto dal datore di lavoro presso la sede legale oppure presso lo studio del consulente del lavoro o del professionista abilitato, oppure presso il centro servizio dell'associazione di categoria	Al momento dell'avvio dell'attività	